

COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 23.01.2017

OGGETTO: Ricorso per motivi aggiunti e memoria nel giudizio n. 1181/2016 R.G. proposto dinanzi al TAR di CT dal Signor Bevacqua Carmelo. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno duemiladiciassette, addi **ventitrè** del mese di **Gennaio** ore **13.10** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE-SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ragusa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il *Sindaco Pancrazio Lo Turco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
- Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
- VISTA la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

Ricorso per motivi aggiunti e memoria nel giudizio n. 1181/2016 R.G. proposto dinanzi al TAR di CT dal Signor Bevacqua Carmelo. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Giovanna Mazzù con studio legale in Barcellona.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 08 DEL 18/01/2014

Oggetto:	Ricorso per motivi aggiunti e memoria nel giudizio n. 1181/2016 R.G. proposto dinanzi al Tar di Catania dal Sig. Bevacqua Carmelo.
	Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- in data 17.06.2016 Prot.n. 11560, perveniva ricorso proposto dal Sig. Bevacqua Carmelo, contro il Comune di Giardini Naxos, dinanzi al Tribunale Amm.vo Reg.le per la Sicilia, Sez. distaccata di Catania, per l'annullamento dell'ordinanza n. 3/UTC del 29.04.2016;
- la G.M. con delibera n. 106 del 28.06.2016 conferiva incarico legale all'Avv. Giovanna Mazzù per la difesa dell'Ente nel superiore giudizio;
- in data 12.10..2016 Prot.n. 18053, perveniva a questo Ente nota a firma dell'Avv. Giovanna Mazzù, con la quale trasmetteva il ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. 1181/2016, dinanzi al Tar di Catania proposto dal Sig. Bevacqua Carmelo, per l'annullamento, previa sospensione, del verbale di accertamento di inadempienza, Prot.n. 8272 del 18.08.2016,notificato alla stesso;
- la G.M. con delibera n. 155 del 13.10.2016 conferiva incarico legale all'Avv. Giovanna Mazzù per la difesa dell'Ente nel superiore giudizio;

Che in data 17.11.2016 Prot.n. 20476, perveniva a questo Ente il ricorso per motivi aggiunti e memoria al ricorso R.G. 1181/2016, dinanzi al Tar di Catania proposto dal Sig. Bevacqua Carmelo, per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 13 del 18.10.2016; (ALL. 1)

Dato atto:

- Che, con nota prot. n. 1010/Cont del 22.11.2016, copia del ricorso in questione è stata trasmesso al Responsabile del IV^ Settore ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

- **Che** con disposizione apposta in calce alla suddetta nota da parte del Responsabile del IV[^] Settore, si indica la necessità di resistere in giudizio;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista dando atto che la difesa nel ricorso principale è stata affidata all'Avv. Giovanna Mazzù;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della "Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto";

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che "temuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso":

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Preso atto che la legge di stabilità per il 2017 proroga al 28 febbraio il termine per l'approvazione dei bilanci di gestione degli enti locali;

Dato atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio, ma che la spesa conseguente al presente provvedimento non risulta frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo di €. 685,34 oltre Iva, Cpa, spese generali e ritenuta d'acconto, per un totale di 1.000,00;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso per motivi aggiunti dinanzi al Tar di Catania proposto dal Sig. Bevacqua Carmelo, di cui meglio in premessa;
- 2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;
- 3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;
- 4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso e che la spesa di che trattasi, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi:
- 6) Prenotare la spesa complessiva di €. 1.000,00 al Cap. 1245 del bilancio per l'esercizio 2017, in corso di formazione, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;
- 7) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245					
Imputazior	ie dell'impegno	Esigibilità delle somme			
ANNO	IMPORTO ϵ .	ANNO/MESE	IMPORTO ϵ .		
2017	1.000,00	2017	1.000,00		
TOTALE	1.000,00	TOTALE	1.000,00		

- 6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;
- 7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;
- 8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;
- 9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
- 10) trasmettere copia al Responsabile del IV^ Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

II Responsabile dell'Istruttoria

Hallowno 16-01-2017 Il Proponente



AU - Leve Maria Eleveria Giordano Var nosali, 25 98122 messana Tal. 2 782 080712992 Call. 3029451627 Parting IVA 02 532 390 834

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELA SICILIA SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA -III SEZIONE

20676

Motivi aggiunti e memoria nel giudizio n. 1181/2016 Rg

Nell'interesse del signor <u>BEVACQUA Carmelo</u>, nato a Giardini Naxos il 14/04/1940, ivi residente in Via Chianchitta, 194, (C.F.: BVCCML40D14E014U) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Claudia GIORDANO (C.F.: GRDMCL71M63F158P) del Foro di Messina ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Canfora, 135, presso lo studio dell'avv. Gea BASILE, giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

Fax: 090-712992, Pec: avvmariaclaudiagiordano@pec.giuffre.it

- ricorrente --

contro

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna MAZZU'con domicilio eletto in Catania, Via Santa Maria di Betlemme, n. 18 (Studio avv. Ignazio BONACCORSI);

DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE- IV

SETTORE- GESTIONE TERRITORIO DEL COMUNE DI

GIARDINI NAXOS, domiciliato presso la Casa Municipale;

- resistenti-

E nei confronti

del signor <u>GULLOTTA Giorgio</u>, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio MIANO, con domicilio eletto in Catania, Via G. Leopardi, 103 (Studio avv. Lucia TILOTTA).

per l'annullamento, previa sospensione, nel giudizio n. 1181/2016 Rg, dell'ordinanza n. 13 del 18/10/2016, sopravvenuta al giudizio a mezzo della quale l'Ufficio Tecnico del comune di Giardini Naxos "...visto il verbale di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 3 del 29/04/2016 ..." ha ingiunto al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva in misura massima ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004 pari a € 20.000,00.

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

FATTO

Con il gravame n. 1181/2016 Rg il ricorrente impugnava l'ordinanza n.3/UTC del 29/04/2016, notificata al ricorrente il 29/04/2016, con la quale il Responsabile del IV Settore UTC – Gestione del Territorio del Comune di Giardini Naxos, Geom. C. Ravidà, ha ingiunto alla ditta Bevacqua Carmelo, nq. di proprietario, la demolizione dei manufatti accertati e verbalizzati nel corso del sopralluogo del 20/01/2016, meglio indicati in "Catasto Fabbricati al fg. 5 part. 263 sub 12 cat. C/2 e sub 13 cat. C/1, posti sul confine con il terreno in ditta Gullotta Giorgio, siti in Giardini Naxos con ingresso da via Alcantara, 34, pt, ubicate in zona C3 del PRG, approvato con d.a. n. 152/1985 eseguite in assenza di

autorizzazione dal Genio Civile di Messina, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 02/02/1974 n. 64 e di titoli autorizzativi (permesso di costruire o concessione edilizia) e la messa in pristino dello stato originario dei luoghi entro il termine di legge (...)".

Con i motivi aggiunti del 30/09/202016 in atti, il ricorrente impugnava anche il verbale di accertamento di inadempienza Prot. P.M. 8072 del 18/08/2016, notificato il 18/09/2016, rif. Ordinanza n. 03/UTC del 29/04/2016, a mezzo del quale il Comando di Polizia Municipale di Giardini Naxos effettuato un sopralluogo presso il sito oggetto dell'ordinanza n. 3/UTC del 29/04/2016, ha accertato l'inadempienza agli ordini impartiti con la predetta ordinanza e la conseguente violazione all'art. 650 c.p.; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

L'Amministrazione Comunale di Giardini Naxos, dopo aver accertato il carattere abusivo del manufatto, per essere stato questo realizzato in violazione delle distanze dal confine, ne ha ordinato la demolizione. Accertata, ancora, l'inottemperanza al suddetto ordine di demolizione l'Amministrazione Comunale ha notificato il verbale di accertamento dell'inottemperanza.

Con l'ordinanza n. 13 del 18/10/2016, infine, allegata sub. a), l'Amministrazione ha proceduto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva determinandola nella misura di €.

20.000,00.

水水水水水

Tale provvedimento è manifestamente illegittimo per gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo, nonché con quelli articolati con i motivi aggiunti, che qui si richiamano per intero, nonché con gli attuali.

Nello specifico ed al fine di ulteriormente supportare la richiesta di sospensione per come invocata si evidenzia come sussista allo stato danno, grave ed irreparabile rappresentato dall'ingiunta demolizione e dall'esborso di € 20.000,00, entrambi temute dal ricorrente.

Ciò in quanto specie nell'attuale congiuntura economica sfavorevole, la demolizione del pari del pagamento ingiunto, rappresenta per il ricorrente, piccolo imprenditore, un significativo pregiudizio, tale da poter compromettere la sopravvivenza della propria attività economica.

FATTO

L'Amministrazione Comunale di Giardini Naxos, dopo aver accertato il carattere abusivo del manufatto, per essere stato questo realizzato in violazione delle distanze dal confine, ne ha ordinata la demolizione.

All'esito dell'udienza camerale del 2/11/2016 la III Sezione del Tar Catania, con ordinanza n. 809/2016 Reg. Ord., "ritenuto che il ricorso sussiste adeguatamente supportato dai sollevati profili di danno (...) sospende gli effetti dell'atto impugnato".

Nelle more, l'Amministrazione Comunale, accertata l'inottemperanza al suddetto ordine di demolizione, ha proceduto alla notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza, ed ha emesso l'ordinanza ingiunzione che si rivela, manifestamente illegittima per gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo, che qui si richiamano per intero e si specificano ed integrano come di seguito

Si rende necessaria ed urgente, pertanto, anche alla luce della pronuncia cautelare (con l'ordinanza n.809/2016) resa dall'Ecc.mo Tar adito, sospendere anche l'ordinanza impugnata con attuali motivi aggiunti.

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del DPR 380/2001; Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; Falsità ed insufficienza della motivazione in violazione dell'art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241; Violazione del principio del legittimo affidamento così come previsto dall'art. 1 della L. 241/90; Sviamento di potere e della causa tipica; violazione dell'art. 97 della Costituzione; Violazione del principio di proporzionalità imparzialità carenza assoluta di istruttoria; Ingiustizia grave.

Assolutamente illegittima è l'ordinanza che oggi si impugna anche con riferimento alle violazioni edilizie riscontrate nel c.d. corpo "A" tutte regolarizzate in sanatoria; infatti, la struttura in questione non supera affatto per superficie le condizioni ed i termini di cui all'art. 20 della

LR.4/03.

Infatti il limite imposto dalla legislazione al comma 1 riguarda la copertura di terrazze e non già di cortili al piano terra di manufatti esistenti (1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo).

In ogni caso, la realizzazione della tettoia in questione è stata suo tempo regolarmente assentita con la Autorizzazione Edilizia n° 3479 del 08/05/1992, in atti *sub all. 12 del ricorso introduttivo*, resa in vigenza dell'art. 5 della LRS 37/85 che, in ogni caso, non poneva limitazione di sorta alla struttura, se non nella facile "smontabilià", condizione questa a tutt'oggi rispettata.

D'altro canto, in materia, l'art. 20 al comma 5 prevede una regolarizzazione in sanatoria delle opere della stessa tipologia, purchè già realizzate.

V'è di più, la stessa PA resistente, facendo seguito alla richiesta della Ditta Bevacqua, comunicava con nota prot. n° 25799 del 14/11/07, all. 16 del ricorso introduttivo, che l'opera in questione "è tra quelle previste all'art.

20 della L.R.S. 4/2003 e, pertanto, non essendo stata regolarizzata ai sensi della citata normativa era da ritenersi opera abusiva"; a seguito di ciò la ditta Bevacqua si fece parte diligente e la struttura regolarizzata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/03, tant'è che l'ordinanza 14/UTC (identica a quella oggetto del presente gravame) fu revocata, in autotutela, con provvedimento n° 09/UTC del 01/09/2008, all. 20 del ricorso introduttivo.

Per quanto attiene la questione del secondo manufatto (denominato corpo "B" ed a suo tempo realizzato sul confine con la proprietà Gullotta, in data 24/02/1995 prot. n° 4552, fu presentata istanza di condono Edilizio ai sensi dell'art.39 della L. 724/94 e per esso fu rilasciata agibilità provvisoria ex art. 15 LR 19/94 n° 49 del 9/10/2001.

Orbene, per il manufatto oggetto di contestazione, la stessa Amministrazione Comunale ha rilasciato la Certificazione di Agibilità Provvisoria in attesa che l'Ente rilasciasse la dovuta C.E. in Sanatoria, cosa che a tutt'oggi non è ancora avvenuta e non certo per colpa della Ditta istante, ma per la mancata conclusione dell'iter amministrativo da parte della PA.

In conclusione, l'ordinanza ingiunzione impugnata è adottata in aperta violazione dell'art. 44 l. n. 47 del 1985 (richiamato dall'art. 39 comma 1, l. 724 del 1994) proprio perché "in pendenza di condono edilizio, de jure, è prevista la sospensione di ogni attività repressiva degli abusi edilizi. La predetta sospensione paralizza non solo i procedimenti in corso ma anche

l'avvio di poteri repressivi comunali, stante l'ontologica e funzionale incompatibilità del loro esercizio sia con la ratio della norma primaria, siccome volta, questa, a consentire il recupero dell'attività edilizia posta in essere, che con i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative le cui finalità potrebbero essere vanificate dall'esito dell'iter avviato . Spetta al Comune, dunque, verificare, con rapida puntualità la domanda di condono (...). Ne consegue che anche l'impugnato provvedimento di acquisizione gratuita deve essere annullato, perché in pendenza di domanda di condono presentata" - TAR Roma Sez. II, sentenza n. 1806 del 30/01/2015- . Ancora, conformemente, TAR Napoli, sez. VIII, sentenza n. 2794 del 6/06/2016, "l'Autorità comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi prima di aver definito con pronuncia espressa e motivata il procedimento di concessione in sanatoria (...) paralizzando il corso dei procedimenti per l'applicazione delle misure repressive fino alla definizione della domanda di sanatoria ".

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi sul punto, statuendo che "....la presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi ex L. 28/02/1985 n. 47 (fonte richiamata dalle successive leggi di condono) impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talchè gli atti

repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria" (Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 19/04/2013, n. 2221; 28/06/2012 n. 3821; 26/06/2007 n. 3659; 19/02/1997 n. 165; 16/04/2012 n. 2185; Sez. VI, 26/03/2010 n. 1750; 7/05/2009 n. 2833)".

Ne deriva che nessuna legittima ordinanza ingiunzione di pagamento poteva essere emessa dal Comune di Giardini Naxos per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione.

水水水水水

Permangono, dunque, le ragioni poste a sostegno della spiegata <u>domanda</u>

<u>cautelare</u> che, anche in tal sede, e con riferimento anche al provvedimento impugnato si ripropone.

Sussiste, inequivocabilmente, il danno grave ed irreparabile che andrebbe a subire il ricorrente, imprenditore e la propria famiglia, che, negli anni ha investito tutte le proprie risorse finanziarie, confidando nella legittimità del titolo assentivo oramai conseguito ed acquisito, ove il provvedimento impugnato non venisse prontamente sospeso.

Orbene, in merito, come l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare "Il danno grave ed irreparabile, in presenza del quale l'art. 21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, così come modificato dall'art. 3 l. 2 luglio 2000 n. 205, prevede la possibilità di concedere la sospensione cautelare dell'atto

impugnato, non ricorre unicamente nel caso di irreversibile modificazione dello stato di fatto od irreversibile compromissione di un bene della vita, ma anche nell'ipotesi di grave pregiudizio all'attività economica rilevante per l'esercizio dell'impresa che si compie a seguito di diniego della autorizzazione" (v. Consiglio Stato, sez. IV, 24 aprile 2001, n. 2403).

Con tale *modus agendi* la P.A. ha, indubbiamente, sacrificato e sacrifica a tutt'oggi l'interesse ed il diritto del ricorrente a svolgere regolarmente la propria attività di impresa così coinvolgendo negativamente anche e per l'effetto i diritti e le aspettative dei dipendenti e dei propri familiari.

Ed invero l'odierno ricorrente si vedrebbe costretto a pagare l'ingente somma di € 20.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria per l'inottemperanza ad un'ordinanza di demolizione, oggi già sospesa, in via cautelare.

Somma questa che, ove versata dal ricorrente, verosimilmente potrà essere recuperata con estrema difficoltà ed in tempi molto lunghi, stante la notoria condizione di difficoltà economica del Comune di Giardini Naxos.

Si impone, pertanto, l'adozione del rimedio cautelare della sospensione del provvedimento impugnato.

Per tutto quanto precede, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito

respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, in accoglimento dei presenti motivi aggiunti e per quanto dedotto, richiesto ed eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio, nella memoria e nei precedenti motivi aggiunti:

- 1) preliminarmente, sospendere e/o privare di efficacia il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti e, ritenere e dichiarare nulla, illegittima, contraddittoria ed arbitraria l'ordinanza l n. 13 del 18/10/2016, a mezzo della quale l'Amministrazione ha proceduto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva determinandola nella misura di €. 20.000,00 e, per l'effetto annullare, riformare e/o privare di efficacia con ogni più utile ed opportuno provvedimento gli atti impugnati emessi in danno del ricorrente.
- 2) Condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento di spese, compensi ed onorari di difesa (comprensivi di quanto già corrisposto a titolo di contributo unificato, rimborso forfettario, IVA e CPA), come per legge.
- Emettere ogni ulteriore statuizione necessaria e/o conseguenziale.
 Salvo ogni altro diritto.

Nota fiscale: Ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che la proposizione dei presenti motivi aggiunti non amplia l'oggetto della controversia limitandosi a riferire le medesime censure del riscorso principale, riportate per illegittimità derivata dell'intervenuto verbale di accertamento di inadempienza, quindi non è

dovuto il relativo contributo unificato che è già stato versato con il deposito del ricorso principale (TAR Sicilia sezione Catania sent. n. 2840/2015).

Messina 15 Novembre 2016

J.

(Avv. Maria Claudia Giordano)

Relata di Notifica

Io sottoscritto Avv. Maria Claudia GIORDANO con studio in Messina via Dogali, 25, nella mia qualità di difensore del signor BEVACQUA Carmelo, nato a Giardini Naxos il 14/04/1940, ivi residente in Chiarchitta, 194, (C.F.: BVCCMI.40D14E014U), come da procura in atti, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n. 88 del 30/04/2014, ho notificato ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53, i su estesi motivi aggiunti a:

1) previa iscrizione al nr. 49 del mio registro cronologico, a <u>COMUNE DI</u>

<u>GIARDINI NAXOS</u>, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso <u>dall'avv. Giovanna MAZZU' con domicilio eletto in Catania, Via Santa Maria di Betlem, n. 18 (Studio avv. Ignazio BONACCORSI), ivi inviandone copia conforme al suo originale con raccomandata a./r. n.

......................... spedita dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale.</u>

Messina.

Avv. Maria Claudia GIORDANO

2) previa iscrizione al **nr. 50** del mio registro cronologico, al **DIRIGENTE dell'UTC del COMUNE DI GIARDINI NAXOS.** in persona del Sindaco

e legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato **presso la sede municipale sita in Giardini Naxos, 98035 (ME),** ivi inviandone copia

conforme al suo originale con raccomandata a./r. natata dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella

del timbro postale.

Messina,



Avv. Maria Claudia GIORDANO

3) previa iscrizione al **nr. 51** del mio registro cronologico, al signor GULLOTTA Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio MIANO, con domicilio eletto in Catania, Via G. Leopardi, n. 103, (Studio avv. Lucia TILOTTA), ivi inviandone copia conforme al suo originale con raccomandata a./r. n. spedita dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Messina,

Avv. Maria Claudia GIORDANO



AU. 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice I	Fiscale	0.00	343	940	839
----------	---------	------	-----	-----	-----

N.	REG.	/2	017
7.4	*****		

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di, in						
Giardini Naxos e nella Residenza Comunale. Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Sabrina Ragusa, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua						
qualità;						
Da una parte						
E						
L'Avv						
Premesso che:						
Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al ricorso per motivi aggiunti e memoria nel giudizio R.G. 1181/2016, dinanzi al Tar di Catania proposto dal Sig. Bevacqua Carmelo;						
Con Deliberazione di Giunta Comunaie n						
Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n						
Ciò premesso						

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso per motivi aggiunti dinanzi al Tar di Catania, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad \in 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresi, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a caro dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- -l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziali adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista un anticipo pari ad €. 500,00, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

Ai fini del rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si da atto che il CIG è:

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme dei Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv		*******	dichiara	di	aver	preso	conoscenza	delle	clausole
contenute in tutti gli	artt. d	lel presente co	ntratto e d	di a	ppro	varle e	spressamente	2.	

IL PROFESSIONISTA

COMUNE DI GIARDINI NAXOS Provincia di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 08 DEL 18/01/2014

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 π° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 17 4 24

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabrina Ragusa

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Giardini Naxos, A 5 - 63 - 300 7

IL RESPONSABILE DEL SETFÓRE H

Dout Mario Cavallaro



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

_'Assessore Anziano		Il Segretario Generale
Dott, C. Villari		Dort ssa Sabrina Ragusa
5011. C. William		Sar Leger
	Those s	
La presente è copia conforme all'or	riginale	
f.,)		Il Segretario Generale
	RTIFICATO DI PUB	
presente deliberazione è stata pub consecutivi ai sensi e per gli effetti (blicata all'Albo Pret	esponsabile della pubblicazione, certifica che la orio on line il giorno per 15 giorniR. 44/91 e che contro la stessa sono stati
presentati reclami . In fede.		
Dalla residenza Municipale II II responsabile della pubblica:	zione Albo	Il Segretario Generale
Il sottoscritto Segretario Generale, v	visti gli atti d'ulfficio.	
	ATTEST	
che la presente deliberazione, in ap ed integrazioni, pubblicata all'a	plicazione della L.R. Ibo on line, per c	30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche quindici giorni consecutivi, dal al
[] è divenuta esecutiva il giorno		
[] è stata dichiarata immediatamen	nte esecutiva	
[] in data è stata trasmessa al s		er l'esecuzione
		Il Segretario Generale